

GOVERNO MILITARE ALLEATO

VENEZIA GIULIA

★

LA GAZZETTA
DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

VOLUME II

N. 1 bis - 5 Ottobre 1946

SEZIONE CIVILE — INSERZIONI

Publicata dal Governo Militare Alleato
con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo
e Governatore Militare

ZONA DI TRIESTE

Divisione I.
N.º 1137/2952/2.

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Veduto il proprio decreto del 2 aprile 1946 N.º 1137/2952 con il quale è stato sottoposto a sequestro, fra l'altro, l'importo di L. 6.000.— (seimila) appartenente; al suddito nemico Goetz Francesco fu Ferdinando quale quota di partecipazione nella Società in nome collettivo «Goetz Stellmann e Reifner» Successori di Alessandro Billitz di Trieste;

Visto risultare dall'atto di cessione di quota sociale di data 30 novembre 1945 redatta dal Notaio Silvio Quarantotto di Trieste, che la quota di L. 6000.— è passata in proprietà del Sig. Dott. Riccardo Gropaiz fu Francesco, cittadino italiano;

Veduta la nota N.º 232/BN dd. 6 luglio 1946 della locale Intendenza di Finanza;

Decreta

Il provvedimento prefettizio in data 2 aprile u. s., N.º 1137/2952, è revocato per quanto riguarda la quota di L. 6000.— del Sig. Goetz Francesco.

Trieste, 23 agosto 1946

Il Presidente di Zona
ftº *Avv. Ed. Puecher*

Div. I - N.º 11419/11099

PREFETTURA DI TRIESTE

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Veduta la domanda del Sig. Piero Kronfeld di Roberto nato a Trieste il 14.5.1902, qui residente (Albergo Metropoli) con la quale chiede di poter riassumere il cognome di «Monselvio» cambiategli in Kronfeld in base all'art. 2 della Legge 13 luglio 1939, N.º 1055;

Visto l'Ordine Generale del Governo Militare Alleato dd. 11 febbraio 1946, N.º 44;

Decreta

È revocato il decreto prefettizio dd. 29.10.1941 N.º 11419/49 col quale al Sig. Piero Monselvio veniva imposto il cognome di Kronfeld in luogo di «Monselvio» e il richiedente è autorizzato a riassumere il cognome di «Monselvio».

Il presente decreto sarà, a cura dell'Autorità comunale notificato all'interessato nelle forme di legge a tutti gli effetti previsti dall' art. 163 del R. D. 9 Luglio 1939, N.º 1238.

Trieste, 17 settembre 1946

p. IL PRESIDENTE DI ZONA:
F. lo Basioli

N.º 1137/6483.

N.º d' ord. 42.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che Schalaudek Willy (Scala Belvedere N. 1) è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1.

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a Schalaudek Willy e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - Sede di Trieste - Cassetta di sicurezza N.ro 599 di I.a categoria;

Art. 2.

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Signor Silvio Cavalli - Piazza Ospedale N. 4.

Art. 3.

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4.

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto nella propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5.

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopra citato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio, che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7.

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del Regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 30 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/7818.

N.º d' ord. 27.

IL PRESIDENTE DI ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n. 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che le persone elencate nell'unito elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni appartenenti alle persone elencate nell'unito allegato, che fa parte integrante del presente decreto e dei quali è detentrica la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste).

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e degli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n. 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopra citato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 19 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 24 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

Nome e cognome	Paternità	Residenza	Nazionalità	Ammontare del credito
Grete BERNHEIMER	di Edmondo v. Gayer	Vienna	austriaca	L. 12.636.—
Julie Sara DOCTOR-WEIN- BERGER	fu Israele Weinberger	Vienna	austriaca	» 2.025.—
Bertha LUSCHIN EBENGREUTH	fu Arnaldo	Graz	austriaca	» 1.458.—
Victor DONNATH	fu Salomone	Vienna	austriaca	» 324.—
Dr. Hans ELKAN	di Theodor	Vienna	austriaca	» 2.673.—
Helene ELKAN n. NEUBURGER	?	Vienna	austriaca	» 2.673.—
Anne Marie FABER	fu Eduard Kwisda	Vienna	austriaca	» 324.—
Claudia FENKART	fu Ambros Fitz	Hohenems	austriaca	» 1.053.—
Moritz FEY	di Emil	Vienna	austriaca	» 648.—
Oliva FITZ	?	Hohenems	austriaca	» 1.215.—
Erwin FITZ	fu Ambros	Hohenems	austriaca	» 648.—
Hermine FITZ	?	Hohenems	austriaca	» 1.296.—
Elsa GANAHL de GRABMAYR	fu Giovanni	Innsbruck	austriaca	» 486.—
Dr. Ernst GANAHL	di Arnold	Innsbruck	austriaca	» 324.—
Anna HOCHSTETTER - KUGY	fu Paolo	Ramsau	austriaca	» 1.863.—
Caroline HONSAK	di Franz	Steyr	austriaca	» 567.—
Cornélie HONSAK	di Franz	Steyr	austriaca	» 567.—
Marie HONSAK	di Franz	Steyr	austriaca	» 567.—
Hugo KAPFERER	d Carlo	Innsbruck	austriaca	» 810.—
Ing. Rudolf KWISDA	di Eduard	Salzburg	austriaca	» 486.—
Wilhelm KWISDA	?	Wels	austriaca	» 486.—
Karl von MARSCHALL	fu Carlo	Vienna	austriaca	» 1.944.—
Angelika MATHIS n. FITZ	?	Hohenems	austriaca	» 1.296.—
August MATHIS	di Johann Georg	Hohenems	austriaca	» 486.—

Nome e cognome	Paternità	Residenza	Nazionalità	Ammontare del credito
Max Alois MOSER	di Francesco	Feldkirch	austriaca	» 324.—
Max Alois MOSER per il minore Helmuth Rudolf MOSER		Feldkirch	austriaca	» 972.—
Annemarie von IMHOF- GEISSLINGHOF HEISHEIMER	?	Vienna	austriaca	» 405.—
Franziska HONSAK	di Franz	Steyr	austriaca	» 567.—
Willy RICHTER	?	Vienna	austriaca	R.M 215.—
INTERNATIONALE TRANSPORTE- Unterberger & Co. G.m.b.H.		Innbrucks	austriaca	L. 2.075.—
DEUTSCHER RING Oesterreichi- sche Lebensversicherungs - A.G.		Vienna	austriaca	» 3.240.—
Maria GANZER	di Klementine Ganzer	Trieste	austriaca	» 3.240.—
VICARIATO GENERALE VE- SCOVILE di FELDKIRCH		Feldkirch (Austria)	austriaca	» 486.—
INTERNATIONALE UNFALL- UND SCHADENSVERSICHE- RUNGS-GESELLSCHAFT		Vienna	austriaca	» 29.970.—
Berta KNOEBEL nata nob. de Tuerk	fu Teodoro	Volosca	austriaca	» 405.—
LAENDERBANK WIEN A.G. Ufficio Parrocchiale Romano Cattolico di Hohenems		Vienna Hohenems (Austria)	austriaca	» 243.— » 324.—
Melitta SANDRIN in FELIX	di Bruno	Trieste	austriaca	» 1.539.— » 190.—
Peppina MOTKA	di Venceslao Steinkogler	Graz	austriaca	» 81.—
Contessa Eleonora PALFFY - NUGENT	fu Geremia	Frohsdorf (W. Neustadt)	austriaca	» 2.187.—
Elisabeth PERGER	fu Johann Salzbauer	Maut- hausen	austriaca	» 648.—
Oscar Israel POLLAK	di Bernardo	Vienna	austriaca	» 405.—
Eredi di Rosa SALAJKA	fu Leopold Stiedl	Vienna	austriaca	» 2.430.—
Herta SCHNEIDER	di Ottone	Vienna	austriaca	» 1.053.—
Stefania SCHNEIDER	fu Francesco	Vienna	austriaca	» 810.—
Rosa ved. SUHRLANDT n. JURACSEK	?	Innsbruck	austriaca	» 81.—
Dorothea v. TRAUTENEGG ma- ritata WOLFERT, nata KUHLEMANN	fu Carlo	Vienna	austriaca	» 1.296.—
Ing. Rudolf UHLICH	fu Rodolfo	Ternitz (Austria Inf.)	austriaca	» 81.—
Carl UHLICH	?	Roemerbad (Austria)	austriaca	» 162.—
Eredi di Elsa WACHTL	?	Vienna	austriaca	» 1.620.—
Marietta WINGER n. KUHLE- MANN	fu Carlo	Vienna	austriaca	» 1.296.—
Martha von ZUBER	di August von Zepharovich	Voelker- markt (Austria)	austriaca	» 648.—

N.º 1137/10136

N.º d' ord. 28.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che le persone indicate nell'unito elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni indicati nell'unito elenco che fa parte integrante del presente decreto che risultano appartenere a persone di nazionalità nemica e dei quali sono detentrici le Assicurazioni Generali (sede di Trieste).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente le Assicurazioni Generali (sede di Trieste).

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituto bancario e la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 24 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to Avv. Ed. Puccher

DEBITI PECUNIARI

<i>Nome del creditore</i>	<i>Importo</i>	<i>Causale del debito</i>
1) Eredi del Sig. Carlo Pitzschke Lipsia	Lit. 637,50	Interessi maturati sui titoli Lit. seicentotrentasette e 50/100
2) Deutsche Sudamerikanische Bank A.G. Amburgo	Lit. 1.075,—	Danno Lit. millesettantacinque
3) Bismarck conte Albrecht Roma, V. della Dataria 22	Lit. 1.575,—	dividendo es. 1943 Lit. millecinquacentosettantacinque
4) Bruck dott. prof. Ernst Amburgo 20, Heilwigstrasse 20	Lit. 1.842,75	Dividendo es. 1941,42,43,44 Lit. milleottocentoquarantadue e 75/100
5) Genzer Maria presso Mainardis Trieste, via degli Apiari 1	Lit. 1.275,75	Dividendo es. 1944 Lit. milleduecentosettantacinque e 75/100
6) Hirschrott Albina Trieste, via Carducci 22	Lit. 28,35	Dividendo es. 1944 Lit. ventotto e 35/100
7) Kaphan Max Israel Monaco 12, Heimernstrasse 2/1	Lit. 7.892,50	Divid. es. 1940,41,42,43,44 Lit. settemilaottocentonovantadue e 50/100
8) Kopf Anna Lidia Roma, via Panisperna 78	Lit. 948,50	Dividendo es. 1941,43,44 Lit. novecentoquarantotto e 50/100
9) Mayer Max Israel Oberammergau, St. Gregor 1, Waldhaus	Lit. 8.505,—	Dividendo es. 1941,43,44 Lit. ottomilacinquecentocinque
10) Neuberger Elisa n. Michelsohn L'Aquila, Albergo Italia	Lit. 2.394,—	Dividendo es. 1943, 44 Lit. duemilatrecentonovantaquattro
11) Neuhaus Elisabetta n. Springer Depansar, Isola di Bali (Indie Oland.)	Lit. 1.890,—	Dividendo es. 1941, 42, 43 Lit. milleottocentonovanta
12) Scheiner Maria n. Rederer Albrecht Monaco, Lindenschmitstrasse 27	Lit. 15.946,90	Dividendo es. 1943 Lit. quindicimilanovecentoquarantasei e 90/100
13) Schubert Renata n. Springer Trieste, via P. Revoltella 8	Lit. 141,75	Dividendo es. 1944 Lit. centoquarantuna e 75/100
14) Strugher Margherita Trieste, via Carducci 22	Lit. 56,70	Dividendo es. 1944 Lit. cinquantasei e 70/100
15) Reichminister der Finanzen, Berlin beni ex ebraici	Lit. 2.362,50	Dividendo es. 1941, 42, 43 Lit. duemilatrecentosessantadue e 50/100
16) Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg beni ex ebraici	Lit. 1.197,—	Dividendo es. 1943, 44 Lit. millecenonovantasette
17) Deutsches Reich vertreten durch den Oberfinanzpräsident Berlin-Brandenburg Beni ex ebraici	Lit. 3.325,—	Dividendo es. 1941, 43 Lit. tremilatrecentoventicinque
18) Eigentum Deutsches Reich vertreten durch den Herrn Reichspretector f. Boehmen u. Maehren - Praga beni ex ebraici	Lit. 5.985,— Lit. 5.985,—	Dividendo es. 1943, 44 Dividendo es. 1943, 44 Lit. cinquemilanovecentoottantacinque

N.º 1137/6478

N.º d' ord. 31

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1. febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che il Sig. Hoeltzer Ernesto fu Carlo, Trieste - Via Moncolano 3, è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Hoeltzer Ernesto fu Carlo-Trieste - Via Moncolano, e dei quali è detentore l'avv. Escher Werner - Trieste, Largo Odorico Panfili n.º 1;

100 Azioni Cantieri Riuniti dell'Adriatico N.ri 273201/300 cedola 8 del valore di Lire 26.000.—

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.º 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 619.

Trieste, li 22 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to Arr. Ed. Puecher

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Ditta Ebers & Co. Amburgo V Langereihe 29 è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Ebers & Co. Amburgo V. Langereihe 29, e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangili - Adriatica - Trieste - V. G. Galatti 23

Doll. 4.67 (quattro e sessantasette).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Sig. Cav. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.º 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo delle legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, li 22 agosto 1946

Il Presidente della Zona
f.to Avv. Ed. Puecher

N.º 1137/6682.

N.º d' ord. 26.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che le persone elencate nell' unico elenco sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni appartenenti alle persone elencate nell' unico allegato, che fa parte integrante del presente decreto e dei quali è detentrica la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente la Riunione Adriatica di Sicurtà (sede di Trieste).

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 23 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
/to *Avv. Ed. Puecher*

Nome e cognome	Paternità	Residenza	Nazional.	Ammontare del credito
Dr. Fritz BAERWINKEL	?	Amburgo	germanica	Fior. ol. 111.31
Ernst HUEBNER	fu Ermanno	Berlino	germanica	L. 2.756.30
Eredi di Heinrich BRASSE	?	deceduto a Lugano	germanica	L. 25.100.—
Joza de COPAITICH-GORUP	fu Giuseppe	Fiume	germanica	L. 81.—
REICH GERMANICO, rappresen- tato in Boemia e Moravia dal «Reichsprotector»		già a Praga	germanica	L. 910.—
Gustav GEUDER	?	Dresda	germanica	L. 1.288.—
Amelie KRUECHE nata NITSCH	di Alfredo	Monaco	germanica	L. 648.—
Renato MEYNIER	di Felice	Fiume	germanica	L. 648.—
Martha RATJEN n. SCHITZLER	?	Garmisch	germanica	L. 1.197.—
Isabella RETTIG nata CROFT	fu Giuseppe	Trieste	germanica	L. 2.025.—
Giorgio Mittenzwei	fu Francesco	Trieste	germanica	L. 1.620.—
Mario Scarpa	fu Emilio	Merano	germanica	L. 910.—
		(optante altoatesino)		

Div. I.
N.º 1137/6473.

N.º d' ord. 49.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n. 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Sig.ra Kosler Maria detta Erika fu Pietro ved. Bernhart, è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Kosler Maria detta Erika fu Pietro ved. Bernhart, e dei quali è detentore il dott. Oscar Sandrinelli - Trieste - Via Fabio Severo N.º 10.
1/24 dello stabile di civile abitazione sito in Trieste - Via Fabio Severo N.º 10.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N.º 7, il quale a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 Marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario e la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, dalle legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 2 settembre 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Sig.ra Reifner Luisa - Trieste - Via Commerciale N.º 60 è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Reifner Luisa e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - Sede di Trieste - Libretto Cassa Risparmio (libretto risp. Ord. nom.vo N.º 749 L. 522.90 (cinquecentoventidue e 90 cent.).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Banco di Sicilia - sede di Trieste.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza degli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 30 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
f.to Avv. Ed. Puecher

Div. I.
N.º 1137/6488-1.

N.º d'ord. 45.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno n.º 366 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti con le economiche persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che il Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.º 60, è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Reifner Federico, e dei quali è detentore il Banco di Sicilia - sede di Trieste - Una Cassetta di sicurezza (1º ord. N.º 369).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 31 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/6469

N.º d' ord. 33

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che Brueder Eisele, Balingen (Wuerthemberg), è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a Brueder Eisele, Balingen (Wuerthemberg), e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangili Adriatica - Trieste - Via G. Galatti n.º 22

Lstg 11.03

Doll. 7.52

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.º 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio. —

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, li 23 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Edmondo Puecher*

N.º 1137/8097

N.º d' ord. 39

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che Hueller Rita n. Haderbitz e Dr. Rabar Herbold Roberti Freiherr von Castrin sono da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti ai Sigg. Hueller Rita n. Haderbitz e Dr. Rabar Herbold Roberti Freiherr von Caustrin.
Particella Tavolare 317 di Malchina,
Particella Tavolare 311 e 318 di Malchina.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - (Via dei Sabini 7), il quale a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N.º 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 24 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Edmondo Puecher*

N.º 1137/6488.
Div. I.

N.º d' ord. 47.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;
Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica.;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che il Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.º 60, è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti al sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti al Sig. Reifner Federico - Trieste - Via Commerciale N.º 60, e dei quali è detentore il Banco di Sicilia sede di Trieste:

Libretto Cassa Risp. p.r.n. N.º 747 L. 579.85 (cinquecentosettantanove e 85).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Banco di Sicilia - sede di Trieste.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 31 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
/to *Avv. Ed. Puecher*

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Allgemeine Land- u. Seetransportgesellschaft Hermann Ludwig-Hamburg-Burchardtstrasse 16, è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Allgemeine Land- u. Seetransportgesellschaft Hermann Ludwig-Hamburg- Burchardtstrasse 16 e dei quali è detentore il Sig. A. Castellazzi (Arnaldo Castellazzi) spedizioniere-Trieste-Via C. de Rittmeyer 14.

Lire 6351.55 (Lire seimilatrecentocinquantuno e 55 cent.) quale saldo di conto ex clearing italo germanico.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 27 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
/to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/6492.

N.º d' ord. 36.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TR. ESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n. 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Sig.ra Rederer-Albrecht Maria fu Enrico in Schneider residente a Neuhaus presso Schliersee-Josephthalerstrasse 5 Oberbayern (Germania) è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1.

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.ra Rederer-Albrecht Maria fu Enrico in Schneider residente a Neuhaus presso Schliersee Josephthalerstrasse 5 - Oberbayern - e dei quali è detentore il Sig. Alfredo Petelli fu Giovanni - amministratore stabile - Trieste - Via Udine N. 2, 3/4 parti dei seguenti immobili :

stabile N. tav. 459 di Trieste N. civ. 19 di Viale Miramare

stabile N. tav. 898 di Chiadino Boschetto N. 15 di Via Bonomo

Fondo e stabile N. tav. 208 di Scorcola, civ. N. 11 di Salita Trenovia e N. pol. 481 di Pendice - Scorcola.

Tettoia e fondo N. tav. 648 di Chiadino Città, Civ. N. 3 Via M. Buonarroti.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articoli precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini 7 - che a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario - Via Mazzini 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 28 agosto 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º d' ord. 51.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblica nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Sig. Sichenberger Giulia è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Sig.a Sichenberger Giulia e dei quali è detentore il Sig. Trevisan A. e F. - Amministrazione Stabili Trieste - Via Mazzini N.ro 18:

Stabile di Via Lavatoio N.ro 3

Stabile di Via Porta N.ro 7.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma, Via dei Sabini N.ro 7, il quale a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N.ro 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di Guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 3 settembre 1946

Il Presidente di Zona
l.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/6470

N.º d' ord. 37

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l' Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Ditta Lange & Springer - Berlino n.º 7 «Unter Den Linden» 60 è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Lange & Springer - Berlino - 7 «Unter Den Linden» 60, e dei quali è detentore la S. A. Innocente Mangli Adriatica - Trieste - Via G. Galatti 22

Rmk 35.40 (trentacinque e quaranta) per abbonamento proutuari tariffe commerciali.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà la attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, li 23 agosto 1946

Il Presidente di Zona
/to *Avv. Ed. Puecher*

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.° 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.° 11 del 1° febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.° 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.° 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.° 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica.

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618;

Ritenuto che la Ditta Mihig di Trieste è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Mihig - Trieste, e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangili Adriatica «S.A.I.M.A.» - Trieste - Via G. Galatti 22

5 Casse pullower Pos. 480088 - Magazzino - Via Milano n.° 13

1 partita ordigni Pos. 480089.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Piazza Ospedale n.° 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.° 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.° 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituta bancario o la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.° 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, l' 24 agosto 1946

Il Presidente di Zona
j.to Avv. Ed. Puecher

N.º 1137/6481

N.º d' ord. 52.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato inela Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e l Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 195 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che i Sigg. Schwarz-Karsten Goffredo e Giovanni fu Teodoro sono da considerarsi di nazionalità nemica.

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti ai Sigg. Schwarz-Karsten Goffredo e Giovanni del fu Teodoro e dei quali è detentore il dott. Oscar Sandrinelli - Trieste - Via Fabio Severo N. 10:

1/4 per ciascuno della casa civile di abitazione sita in Trieste Via Roma N. 3

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente l' Ente di gestione e liquidazione immobiliare - Roma - Via dei Sabini N. 7, il quale a sua volta delega l' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie - Trieste - Via Mazzini N. 6.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, 3 settembre 1946.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/6479 - 2

N.º d' ord. 30

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l' applicazione della legge predetta;

Visto l' art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la Ditta Mihig - Trieste è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l' opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall' art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti alla Ditta Mihig, e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangili Adriatica (S.A.I.M.A.) Trieste - Via G. Galatti 22

14 Casse calzoni - Khaki - Magazzino - Via Udine 1
13 Casse spazzole e scope.

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Signor Silvio Cavalli - Piazza Ospedale 4.

Art. 3.

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 6 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4.

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5.

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6.

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7.

Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, li 24 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to Avv. Ed. Puecher

N.º 1137/6494

N.º d'ord. 32

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902;

Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che Juan Lisser - Amburgo è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a Juan Lisser - Amburgo, e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangilli - Adriatica Trieste - Via G. Galatti 22

Doll. 83.20 (ottantatre e venti).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell' articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale n.º 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l' osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all' art. 13 del regolamento sopracitato, presso l' Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l' Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell' articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L' Intendente di finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Trieste, lì 22 agosto 1946

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

N.º 1137/6475/I.

N.º d' ord. 34.

IL PRESIDENTE DELLA ZONA DI TRIESTE

Visto l'Ordine n.º 53 dd. 3 gennaio 1946 del Governo Militare Alleato, pubblicato nella Gazzetta n.º 11 del 1º febbraio 1946 con il quale si dispone che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora Stati nemici;

Visti gli articoli 295 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938, n.º 1415, e modificato con la legge 16 dicembre 1940 n.º 1902; Visto il R. Decreto 10 giugno 1940 n.º 566 che ordina l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994, contenente nuove norme riguardanti il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618;

Ritenuto che la «Feldmuehle» Papier und Zellstoffwerke S. A. Krause e Baumann Heidenau (Sa.) è da considerarsi di nazionalità nemica;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà preveduta dall'art. 295 della legge di guerra predetta;

d e c r e t a :

Art. 1

Sono sottoposti a sequestro i beni sotto indicati, che risultano appartenenti a «Feldmuehle» Papier u. Zellstoffwerke A. G. Krause e Baumenn Heidenau (Sa.), e dei quali è detentrica la S. A. Innocente Mangili - Adriatica - Trieste - Via G. Galatti 22. Lire 5.171.60 (Lire cinquemilacentosettantuno e 60 cent.).

Art. 2

È nominato sequestratario dei beni indicati nell'articolo precedente il Sig. Silvio Cavalli - Trieste - Piazza Ospedale N. 4.

Art. 3

Il sequestratario eserciterà le attribuzioni ad esso demandate dagli articoli 299 e seguenti del testo della legge di guerra, approvato con R. Decreto 8 luglio 1938 n.º 1415, e dagli articoli 6 e seguenti del regolamento relativo al trattamento dei beni nemici, approvato con R. Decreto 10 marzo 1941 n.º 618, con l'osservanza delle condizioni ed obblighi ivi stabiliti.

Art. 4

Il sequestratario è tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione, con i documenti giustificativi, per ogni semestre e, in tutti i casi, alla cessazione del suo ufficio.

Il rendiconto deve essere presentato entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di gestione a cui si riferisce.

Art. 5

Le somme riscosse dal sequestratario per qualsiasi titolo saranno depositate senza ritardo, con le modalità di cui all'art. 13 del regolamento sopracitato, presso l'Istituto bancario o la cassa postale di risparmio; che l'Intendente di Finanza provvederà a designare ai sensi dell'articolo stesso.

Per il versamento degli avanzi di gestione saranno osservate le disposizioni degli articoli 299, 4 comma, della legge di guerra e 18, primo comma, della legge 19 dicembre 1940 n.º 1994.

Art. 6

Il sequestro ha effetto dalla data del presente decreto.

Art. 7

L'Intendente di Finanza di Trieste eserciterà le funzioni attribuite alla sua competenza dagli articoli 298 e seguenti della legge di guerra, 6 e seguenti del regolamento approvato con R. Decreto 10 marzo 1942 n.º 618.

Il Presidente di Zona
f.to *Avv. Ed. Puecher*

IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

N.° 3131/10107

VISTE le relative disposizioni del T. U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvate con R. D. 5 giugno 1939 N.° 1016 ed in specie quelle degli art. 51 e 59 del T. U. stesso;

VISTA la domanda prodotta dall'avv. Campeis Giuseppe in data 28 agosto 1946 al fine di ottenere la concessione di riserva di caccia della tenuta di sua proprietà, denominata «Isola Domine», situata nel Comune di Grado, avente l'estensione complessiva di 111.501 ettari, completamente cintata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario del Comitato provinciale per la caccia;

VISTA la nota 4 luglio 1941 N.° 20031 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con la quale è stata conferita a questa Prefettura la facoltà di provvedere, a mezzo di ordinanza prefettizia, alla concessione provvisoria di riserve di caccia;

d e c r e t a :

È impartita all'avv. Giuseppe Campeis, la concessione provvisoria, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del presente decreto, di riserva di caccia sul complesso del territorio descritto in premessa.

Per la sorveglianza della detta riserva è fatto obbligo di assumere una guardia particolare giurata.

Trieste, 24 settembre 1946

p. Il Presidente di Zona
f.to Biasoli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Rendesi noto il rogito n.° 7790/2760, dd. Trieste 5.9.1946, sottoscritto notaio, portante costituzione società nome collettivo «F.lli Potocco» con sede in Trieste, capitale Lit. 200.000.— suddiviso in parti eguali fra i soci Giordano e Stello Potocco fu Giovanni.

Oggetto: commercio ingrosso - dettaglio generi alimentari - coloniali.

Durata: 31 dicembre 1956.

Utili: in parti eguali fra i soci.

Rappresentanza: i due soci singolarmente.

Dott. Giuseppe Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/9/1946 iscritto al N.° 18492 del Registro d'ordine, annotato al N.° 1908 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA'

Si rende noto il rogito notaio Sandrin N. 10741 in data 10 settembre 1946 portante costituzione della società a nome collettivo «V. Urbani & C. Pacor», sede in Trieste, capitale Lire 20.000.— suddiviso in parti uguali fra i soci Vittorio Urbani di Giovanni e Carlo Pacor fu Luigi, oggetto l'assunzione e l'esercizio di costruzioni come da art. IV del contratto, durata fino al 31 dicembre 1952 salvo proroga, amministratori con diritto di firma singola e rappresentanza della società i due soci; utili e perdite divisi fra i soci in parti eguali.

Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/9/1946 inserito al N.º 18499 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1909 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA'

Con atto autenticato in Gorizia il 20 maggio 1946, N.º 340/170-notaio Staffuzza Bruno si è costituita la Società «STAR di A. T. de Luca» Società Triestina Annunci Reclame - Soc., in accomandita semplice, con sede in Trieste; capitale Lire 50.000.— oggetto tutte le forme di pubblicità, durata tre anni.

Socio accomandatario Aldo Teodoro de Luca di Eliseo.

Conforme all'atto suddetto.

Gorizia, li 25 maggio 1946.

Staffuzza Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Trieste li 11/9/1946 inserito al N.º 18469 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1902 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A R. L.

SI RENDE NOTO l'atto 6 agosto 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della «IMEX SOCIETA' A R. L.», con sede in Trieste, capitale Lire 50.000.— Oggetto sociale: il commercio all'ingrosso ed al minuto, rappresentanze e depositi di prodotti industriali, tecnici, di tessili, di prodotti del suolo, coloniali, legnami, importazione ed esportazione di merci nazionali ed estere.

Durata: fino al 31 dicembre 1960.

Utili in proporzione delle quote sociali.

Amministratori i due soci rag. Remigio Anzilotto fu Giovanni e Natale Klepac fu Lodovico, Trieste, in via disgiuntiva e indipendente.

Rappresentanze e firma spettano - in via disgiuntiva ed indipendente - ai due amministratori.

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/9/1946 iscritto al N.º 18470 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1903 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste, 30 agosto 1946, omologato per decreto Tribunale 11 settembre 1946 C 661/46 portante costituzione «A.B.I.» AZIENDA BREVETTI INDUSTRIALI, società a responsabilità limitata, capitale Lire 100.000.— vers., sede Trieste, oggetto: studio organizzazione aziende industriali, commerciali, patrimoniali, agricole, assunzione mandati commissioni; concessione brevetti e licenze industriali; - amministrata da Consiglio composto tre amministratori Gian Carlo Dosi Delfi; - dottor Silio Tamaro; - Giulio Tamaro; - il Presidente firma validamente per società.

Dott. Giulio Paolina — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile 18/9/1946 iscritto N.º 18486 Registro ordine, annotato N.º 1906 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE

Con mio rogito del 9 agosto 1946 N.ro di rep. 2154, registrato ed omologato è stata costituita la «INCO - Industriale Costruzioni - Società a responsabilità limitata» con sede in Trieste.

Capitale Lire 50.000.—

Durata 31 dicembre 1967.

Oggetto: assunzione e esecuzione per conto proprio e di terzi o per conto di pubbliche Amministrazioni di lavori edili, stradali, ferroviari, portuali, fluviali ed in genere ogni lavoro di carattere edile sia di demolizione che di costruzione; esercizio di stabilimenti ed opifici sia a carattere industriale che artigiano per tutte le lavorazioni accessorie del legno e del ferro, impianti sanitari e di riscaldamento, esercizio di cave ecc.... acquisto, vendita e rivendita di fondi e fabbricati sia urbani che rustici e di materiali inerenti all'attività edile.

Rappresentanza legale ai due amministratori con firma indipendente: Dott. Mario Zumin e Arch. Emilio Cisilin.

Dott. Mario Froggia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18445 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1896 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Distillerie Giuliane Rohan società a responsabilità limitata

T R I E S T E

COSTITUZIONE

Con atto 6 Agosto 1946, miei rogiti, registrato, omologato, è stata costituita la società «Distillerie Giuliane Rohan società a responsabilità limitata» con sede in Trieste, col capitale di Lire 200.000.— Durata: 31 Dicembre 1956. Oggetto: Distilla-

zione, trasformazione liquori, sciropi e vini e la vendita dei propri prodotti. Amministratori: Matteo Ferronato, Vittorio Giorgetti, Dante Paoletti e Daniele Pillin, con diritto di firma congiuntamente a due.

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/9/1946 inserito al N.º 18457 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1898 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE SOCIETA'

Con atto 26 agosto 1946 mio rogito venne costituita la «Società Italiana Luigi Annieri & Ci., Società a r. l.» in Trieste, Riva Sauro 14, capitale Lire 70.000.—

Oggetto: rappresentanze internazionali di prodotti chimici, tecnico-industriali, prodotti caratteristici italiani e cosmetici.

Soci: Vidal Renzo, Mizzan Attilio, Mizzan Ferruccio, Pontini Mario, Batti Cesare, Annieri Luigi.

Amministratore unico il socio Luigi Annieri.

Dott. Erio Galante — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 13/9/1946 inserito al N.º 18475 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1905 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Intercommercio società a responsabilità limitata

COSTITUZIONE

Con atto 9 Agosto 1946, miei rogiti, registrato, omologato è stata costituita la società «Intercommercio società a responsabilità limitata» con sede in Trieste, col capitale di Lire 51.000.— Durata 30 Giugno 1956. Oggetto: Commercio in commissioni; rappresentanza di ditte estere e nazionali con deposito merci assunzione incarichi e mandati per conto di terzi.

Dott. Francesco Froglià — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/9/1946 inserito al N.º 18458 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1899 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

E S T R A T T O

DI ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Con atto del sottoscritto Dottor Vitaliano de Pertis - notaio in Milano - in data 20 Luglio 1947, venne costituita con sede in Trieste, Piazza Ospedale N. 6; la società a responsabilità limitata denominata «SOCIETA' IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE

TRIESTINA - SIET - soc. a R. L., avente per oggetto qualsiasi operazione comunque connessa con la esportazione ed importazione di qualsiasi prodotto per qualsiasi zona sia continentale che extracontinentale, connessa sia col commercio marittimo che terrestre per conto proprio e per conto terzi.

La durata della società è stata fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 Dicembre 1960, con facoltà di proroga.

Il capitale sociale venne determinato in lire Centomila (L. 100.000.—). L'assemblea potrà essere convocata anche in sede diversa da quella sociale e con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 2484 c. c. a giudizio degli amministratori e sarà in tutti i casi valida anche senza la formale convocazione se vi sarà rappresentato l'intero capitale sociale e l'amministrazione al completo. Per le assemblee ordinarie saranno valide con la presenza di almeno tre quinti del capitale sociale; mentre quelle straordinarie saranno valide con la presenza di nove decimi del capitale sociale e se prese con la maggioranza dei voti presentati, salvo le disposizioni inderogabili di legge.

La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione secondo le deliberazioni dell'assemblea. Gli amministratori ed i membri del Consiglio possono essere anche non soci.

L'amministratore unico od il consiglio di Amministrazione (nella persona del suo presidente) rappresentano legalmente la società verso i terzi ed in giudizio. L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Degli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 10% da assegnare alla riserva ordinaria sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene così ripartito:

10% all'amministrazione.

90% ai soci in proporzione alle rispettive quote sociali; salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

La società ed i soci eleggono il proprio domicilio presso la sede sociale.

Ad amministratore unico della società venne nominato il signor Giovanni Redaelli di Milano.

L'estratto che precede è conforme alle risultanze del precitato mio atto.

Milano addì 5 Agosto 1946.

Dott. Vitaliano de Pertis — notaio

Depositato nella cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/9/1946 iscritto al N.º 18504 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1911 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

COSTITUZIONE

Si rende noto l'atto 22 agosto 1946, registrato ed omologato, portante costituzione della «CITRUS SOCIETA' A R. L.», con sede in Trieste, capitale Lire 100.000.—. Oggetto sociale: commercio all'ingrosso di agrumi, prodotti ortofrutticoli, frutta secca e conservata, vini, alimentari ed affini, importazione ed esportazione di detti generi.

Durata: fino al 31 dicembre 1976.

Utili in proporzione delle quote sociali, previa deduzione del 5% per fondo riserva.

Amministratori i due soci Alessandro Goljevšček fu Andrea e Francesco Stare di Pietro, in via disgiuntiva e indipendente.

Rappresentanza e firma spettano - in via disgiuntiva e indipendente - ai due amministratori.

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/9/1946 iscritto al N.º 18491 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1907 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

FUSIONE DI SOCIETA'

Si rende noto il verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci del «PASTIFICIO TRIESTINO» Società per azioni in Trieste in data 21 Agosto 1946 di cui il rogito N. 10709 di pari data del notaio Bruno Sandrin debitamente omologato dal Tribunale di Trieste l' 11 settembre 1946 portante fusione mediante incorporazione della società per azioni «Pastificio Moderno» con sede a Zara nel «Pastificio Triestino» società per azioni con sede a Trieste sulla base della situazione patrimoniale di entrambe le società al 31 luglio 1946 e modifica degli art. 6 dello statuto riflettente la fusione e art. 13 riflettente la convocazione delle assemblee a Trieste o in altra città d'Italia.

Dott. Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/9/1946 iscritto al N.º 18478 del Registro d'ordine, annotato al N.º 93 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto verbale assemblea Cooperativa Lavoratori Associati Unire Ricostruire L.A.U.R. cooperativa a resp. lim. datato Trieste 8 agosto 1946, omologato per decreto Tribunale 26.8.1946 C 633/46 cron. 2706 portante trasformazione detta società nella C.O.I.S.E.T. COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI EDILI FERROVIARIE società a responsabilità limitata, sede Trieste, cap. Lire 148.000.— - con durata sino 30 settembre 1970; oggetto: assunzione esecuzione lavori costruzioni ecc., amministrata da consiglio amministrazione; composto rag. Ugo Abbondanno Presidente; Aldo Mario Tosi; consigliere delegato e Omero Alessio. Rappresentano società congiuntamente oppure separatamente Presidente e Consigliere delegato.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 3/9/1946 iscritto N.º 18435 Registro d'ordine, annotato N.º 1704 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste 2 settembre 1946 debitamente registrato, omologato per decreto Tribunale Trieste datato 11 settembre 1946 C. 668/46, portante cessione quote *SOCIETA' LAVORAZIONE E COMMERCIO DI LEGNAMI CARBONI*

AFFINI - C.A.L.E.A. società a responsabilità limitata - Trieste - nomina amministratore unico sociale Leo Lokar, di Ruggero; - proroga durata sociale al 31 dicembre 1956; - modifica articoli 7-12-13-2-4-5- statuto sociale.

Dott. Giulio Paolina — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/9/1946 iscritto N.º 18488 Registro ordine, annotato N.º 1640 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste 22 agosto 1946, debitamente registrato, omologato per decreto Tribunale Trieste, 4 settembre 1946, C 652/46 portante cessione quote sociali della «COSTA» Società a g. l., sede Trieste; - aumento capitale sociale a Lire 50.000.—; - modifica denominazione sociale in «COSTA» Società a responsabilità limitata; - nomina amministratori Domenico Galdiolo e Pietro Gironi con firma indipendente.

Dott. Paolina Givlio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/9/1946 iscritto N.º 18489 Registro ordine, annotato N.º 1138 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Con verbale 8 Luglio 1946 N. 2220/31237 di rep. a rogito dott. GAETANO PIGNATTI Notaio residente in Lodi, l'assemblea generale straordinaria degli azionisti della spett.le società

«BACCO SOCIETA' VINICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA» con sede in Milano - col capitale di L. 250.000.— versato per intero, coll' intervento di due soci titolari dell' intero capitale sociale, deliberava: di trasferire da Milano a Trieste la sede sociale, modificando come segue l' art. 3 dello statuto sociale: Art. 3º). La società ha sede in Trieste e filiali in Fiume e Milano.

Il consiglio ha facoltà di istituire filiali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.»

Dott. Gaetano Pignatti — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Trieste li 13/9/1946 iscritto al N.º 18473 del Registro d' ordine, annotato al N.º 1904 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MODIFICHE STATUTARIE

Rendesi noto verbale assemblea generale straordinaria «MODIANO» S. A. INDUSTRIE CARTOTECNICHE, Trieste, 29 luglio 1946, registrato ed omologato, portante delibera cambiamento di denominazione sociale in «MODIANO» INDUSTRIE CARTOTECNICHE Società per Azioni e nuovo testo statuto.

Giovanni Iriani — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18447 del Registro d'ordine, annotato al N.º 819 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto atto Trieste, 19 luglio 1946, debitamente registrato, portante modifica denominazione ditta collettiva Bernardo Catania & Ci. corrente a Trieste in «B. CATANIA & L. NUCIFERO» e nomina amministratori ambidue soci Bernardo Catania e Luigi Nucifero con firma indipendente.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 2/9/1946 iscritto N.º 18434 Registro ordine, annotato N.º 1499 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MODIFICAZIONI STATUTARIE

Rendesi noto il verbale dd. Trieste 26 luglio 1946 omologato 19 agosto 1946, n.º 784/46 R.R., della «Società Esportazione Importazione Commercio (S.E.I.C.) a responsabilità limitata»; Trieste, capitale Lit. 60.000.— portante:

— Aumento capitale sociale a Lit. 100.000.—

— Approvazione nuovo statuto sociale che stabilisce fra altro: durata fino 31 dicembre 1970; rappresentanza, a mezzo consiglio amministrazione con tre fino cinque membri; firma sociale: presidente consiglio, singolarmente o due amministratori, collettivamente.

— Nomina ad amministratori: rag. Carlo Caronni (presidente), Mario Fonda, Attilio Biasoletto, Enrico Caronni, Alfredo Deschmann.

— Accettazione dimissioni amministratore unico Attilio Biasoletto e procuratore Mario Fonda.

Dott. Giuseppe Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 9/9/1946 iscritto al N.º 18460 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1658 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Aumento capitale sociale
e trasformazione da garanzia limitata in responsabilità limitata

Rendesi noto verbale assembleare 18 agosto 1946, registrato ed omologato, della «CANTIERE NAVALE FELSZEGI SOCIETA' A G. L.», Trieste portante delibera aumento capitale sociale dal Lire 20.000.— a Lire 50.000.— nonchè delibera di trasformazione della Società da «garanzia limitata» in «responsabilità limitata», con approvazione nuovo testo statuto sociale (oggetto dell'Impresa: costruzioni e riparazioni navali nonchè lavori affini - durata sino al 31 dicembre 1966, salvo proroga).

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/9/1946 iscritto al N.º 18498 del Registro d'ordine, annotato al N.º 697 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MODIFICA STATUTO E CARICHE

Si rende noto il verbale dell'assemblea dei soci della «Società Anonima Forniture ed Appalti» in Trieste del 21 agosto 1946 N.º 17710 notaio Sandrin omologato il 13 settembre 1946 portante nella parte straordinaria modifica rispettivo rifacimento statuto della società che assume la denominazione di «Forniture ed Appalti Società per Azioni» per adeguarlo alle vigenti disposizioni di legge e determinare in dipendenza al modificato statuto ed al punto 3 dell'ordine del giorno parte ordinaria di affidare l'amministrazione e legale rappresentanza della Società ad un amministratore unico eleggendo a tale carica per i prossimi tre esercizi l'avv. Alfredo Gattorno.

Dott. Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/9/1946 iscritto al N.º 18479 del Registro d'ordine, annotato al N.º 342 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

IMPRESA GIULIANA COSTRUZIONI SERENI & PICCIN

società a responsabilità limitata - Trieste

MODIFICAZIONI

Con atto 2 Agosto 1946, miei rogiti, registrato, omologato, i soci della Impresa Giuliana Costruzioni società a responsabilità limitata in Trieste, hanno modificato la ragione sociale col seguente tenore: «IMPRESA GIULIANA COSTRUZIONI SERENI & PICCIN società a responsabilità limitata» in Trieste, ed in tale vennero modificati gli art. 1) dell'atto costitutivo e dello statuto.

Dott. Francesco Froglia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18446 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1632 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

AVVISO

Si rende noto con atto dd. 6.4.46 debitamente registrato ed approvato con decreto emesso dal Tribunale di Trieste del 29.5.1946 N. 435/46 la Società «Metra» a r. l. in Trieste ha modificato l'art. 3 del proprio Statuto sociale colla seguente aggiunta: «La società si occuperà pure di Importazioni, esportazioni, rappresentanze ed alimentari all'ingrosso.

dott. Giovanni Spadon — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/9/1946 iscritto al N.º 18454 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1639 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto atto 5 settembre 1946, debitamente registrato, a tenore del quale la ragione sociale della «F. & V. FERRARESE COMMERCIO COMBUSTIBILI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO», corrente in Trieste, venne modificata in «FERRARESE F. & V. COMMERCIO COMBUSTIBILI».

dott. Ferruccio Boccasini — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 16/9/1946 iscritto al N.º 18480 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1610 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendo noto verbale Trieste 28 agosto 1946 debitamente registrato e omologato per decreto Tribunale Trieste, 11 settembre 1946 C 663/46 portante soppressione Direzione Generale di Milano della «S.I.C.A.C.E.L.C.E.» Società Italiana per il Commercio con l'Africa - Società anonima in Trieste; - cambiamento denominazione in «S.I.C.A. - C.E.L.C.E.» SOCIETA' PER AZIONI COMMERCIO INTERCONTINENTALE - Trieste - e modifica art. 1 e 3 statuto sociale.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/9/1946 iscritto N.º 18487 Registro ordine, annotato N.º 824 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«INTRA» società a garanzia limitata per la produzione e smercio delle necessità edilizie con sede in Trieste,
col capitale di L. 500.000.—

Istituzione di una filiale

Con atto 27 Agosto 1946, miei rogiti, registrato, i soci della «INTRA» società a garanzia limitata per la produzione e smercio delle necessità edilizie con sede in Trieste, hanno deliberato di istituire una filiale a Torino. La gerenza della filiale viene affidata al socio ed amministratore della società sig. Celestino D. Hrasovec fu Carlo Vittorio, residente a Trieste, che resta autorizzato a rappresentare da solo tanto la società quanto la filiale, con facoltà di nominare direttori e procuratori per la filiale di Torino fissandone i poteri.

Dott. Mario Froggia — notaio
coadiutore del Notaio Dott. Francesco Froggia giusta provvedimento del Consiglio notarile in data Trieste 6.9.1946 No. 79/46.

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 13/9/1946 iscritto al N.º 18474 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1256 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETA' ANONIMA DEL CAFFÈ - S. A. D.E.L.C.A.
TRIESTE - CAPITALE L. 170.000.—

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 settembre 1946 ha deliberato la costituzione di una filiale della società a Venezia.

Dott. Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 18/9/1946 iscritto al N.º 18494 del Registro d'ordine, annotato al N.º 996 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

ISTITUZIONE DI FILIALE

Si rende noto il verbale della seduta del consiglio di amministrazione della UIVOD Importazione Esportazione Società Cooperativa a responsabilità limitata in Trieste del 20 marzo 1946 portante costituzione di una filiale a Gorizia e nomina a procuratore di essa filiale di Gorjan Jordan fu Giovanni.

Dott. Sandrin Bruno — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/9/1946 iscritto al N.º 18500 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1539 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

ESTRATTO AUTENTICO

Rendesi noto atto cessione quota sociale della Società in nome collettivo: «LA RECLAMTECNICA L. JAHNEL & Ci.» Trieste, Corso Garibaldi 4. dd. 23.7.1946, regolarmente registrata, fatta dal socio BALLARIN Giovanni fu Vincenzo Lire 4.000.—

Trieste, li 19 Settembre 1946.

Dott. Bianchi Simeone — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/9/1946 iscritto al N.º 18505 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1833 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Con verbale del 7 agosto 1946 il Consiglio di Amministrazione della «SIMES» SOCIETA' IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI - Società per Azioni, con sede in Roma, Corso Rinascimento 19 ha deliberato l'istituzione della sede di Trieste e la nomina del sig. Aldo Cuttini di Enrico a procuratore per la gestione della stessa con facoltà di compiere i seguenti atti ed operazioni: 1) Di provvedere per tutti gli atti di ordinaria gestione amministrativa e finanziaria relativi alla sede di Trieste; 2) Effettuare ogni e qualsiasi operazione presso le Dogane e presso i competenti Ministeri relative all'importazione ed alla esportazione delle merci oggetto dell'attività sociale, firmando i documenti necessari, 3) Effettuare gli incassi e pagamenti di qualsiasi somma a qualsiasi titolo da qualunque Ente statale, estero e da privati di spettanza ed a carico della gestione della sede di Trieste, rilasciando quietanza, 4) Effettuare tutte le operazioni bancarie riguardanti i conti intestati alla SIMES SOCIETA' IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI - Società per Azioni - sede di Trieste; emettere, esigere e girare cheques, assegni e vaglia bancari, circolari e di conto corrente; emettere tratte a carico di clienti, esigerle e girarle, 5) Ritirare dagli Uffici postali raccomandate, assicurate, vaglia postali e telegrafici (esigendone gli importi con rilascio di quietanza) della Filiale di Trieste nonchè rilasciare le relative ricevute di discarico con esonero di responsabilità da parte delle Assicurazioni postali e telegrafiche, ritirare pacchi postali, ferroviari, svincolare merci destinate alla detta Filiale, firmare e presentare reclami riguardanti la Filiale presso le Ferrovie dello stato ed in genere presso tutte le amministrazioni statali e estere, 6) Assumere e licenziare impiegati e salariati della sede di Trieste fissandone le attribuzioni e le paghe con facoltà di provvedere a tutte le pratiche e incombenze sindacali relative, 7) Firmare la corrispondenza della società relativa alla sede di Trieste nella qualità di procuratore della stessa. Le facoltà come avanti conferite devono intendersi enunciate e non tassative intendendosi il Sig. Aldo Cuttini di Enrico autorizzato a compiere tutti gli atti ed affari riguardanti la gestione amministrativa e finanziaria della sede di Trieste della società.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(firma illeggibile)

Dott. Francesco Froglia — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18448 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1897 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

A V V I S O

Si rende noto che con atto dd. Trieste 2 maggio 1946 Atti Notaio Spadon, debitamente registrato, i signori Carlo Rodriguez e Walter De Santis, soci uscenti dalla «ATLANTICA» soc. a r. l. in Trieste hanno rinunciato alla carica di amministratori, ed in loro vece fu nominato un amministratore unico nella persona del nuovo socio dott. Amerigo Deffar fu Giovanni in Trieste con firma e rappresentanza indipendente.

dott. Giovanni Spadon — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 6/9/1946 iscritto al N.º 18455 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1628 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto verbale assemblea della: «SOCIETA' IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI RAPPRESENTANZE S.I.E.R.» - Trieste, rogito sottoscritto 9/9/1946 portante nomina amministratore Eugenio Comici di Gustavo, in sostituzione del dimissionario Livio Dieghi.

Carlo Artico — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/9/1946 iscritto N.º 18495 Registro ordine, annotato N.º 1187 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

DIMISSIONI E NOMINA DI LIQUIDATORE

Rendesi noto verbale dd. 26 agosto 1946 assemblea generale «C.I.M.E.» Commercio Industria Manufatti Edili - Società a g. l. in liquidazione, Trieste, portante nomina nuovo liquidatore rag. Emilio Tomaselli fu Giuseppe in sostituzione dimissionario dott. Arrigo Brumen.

Dott. Giuseppe Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 3/9/1946 iscritto al N.º 18442 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1112 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

CONFERMA PROCURA

Rendesi noto atto 15 luglio 1946 col quale la Ch. C. Pisani società a responsabilità limitata - Trieste, ha confermato procuratori Ramiro Grigolon e rag. Romano Merzek.

Giovanni Iviani — notaio

Depositato nella Cancelleria Civile del Tribunale di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18449 del Registro d'ordine.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

BILANCIO APPROVATO

«CAFFÈ STELLA POLARE» SOC. A RESP. LIMITATA
T R I E S T E
Capitale lire 150.000.—

Bilancio al 31 dicembre 1945

Attivo	Lire 575.670.65
Passivo	» 396.734.35
Utile	Lire 178.936.30

UN AMMINISTRATORE
(*Ottorino Maschetti*)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/9/1946 iscritto al N.º 18443 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1459 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

AD. GOLDSCHMIED & C.º S. A.

Bilancio al 31 dicembre 1944

approvato nell'assemblea generale del 26 luglio 1945:

Attivo	L. 161.673.53
Passivo	» 168.042.17
Perdita	L. 6.368.65

L' amministratore unico:
(*dott. Roberto Hausbrandt*)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 12/9/1945 iscritto al N.º 16812 del Registro d'ordine, annotato al N.º 808 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Antonio Onofri - Casa di Spedizioni e Autotrasporti
Società a responsabilità limitata

L' assemblea del 30 marzo 1945 ha approvato il Bilancio e il Conto Perdite e Profitti per l' anno 1944 con i seguenti estremi:

Attivo	L. 322.647.05
Passivo	» 314.850.40
Utile di gestione	L. 7.796.65

L' amministratore:
(*Antonio Onofri*)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 22/8/1945 iscritto al N.º 16695 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1297 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto verbale assemblea dd. 30 aprile 1946 della SOCIETA' TRIESTINA ESERCIZI INDUSTRIALI AUTOTRASPORTI - TRIESTE, Società a r. l. portante approvazione bilancio 31 dicembre 1945 con seguenti estremi:

Attività	L. 638.951.—
Passività	» 650.900.—
Perdita	L. 11.049.—

e nomina dell' amministratore Dott. Decio BIDOLI.

Dott. Giuseppe Artico — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 21/6/1946 iscritto al N.º 18190 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1396 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«Officine meccaniche navali Emilio Fumis & C.»

Società a responsabilità limitata

Bilancio al 31 dicembre 1944

approvato nell'assemblea generale del 28 agosto 1945:

Attività	L. 712.992.30
Passività	» 740.092.30
Perdita	L. 27.100.—

L' amministratore unico:
(*Pollachini Antonio*)

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/9/1945 iscritto al N.º 16842 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1371 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

APPROVAZIONE DI BILANCIO E NOMINA

L' assemblea ordinaria della Gioachino Veneziani S. A. ha approvato il bilancio al 31 dicembre 1945 nelle seguenti cifre:

Attivo	Lire 16.495.285.05
Passivo	» 16.374.504.75
Utile netto	Lire 120.780.30

ha nominato amministratore la signora Nella Bliznakoff e ha quindi rinnovato il Collegio Sindacale.

Giovanni Irvani — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 5/9/1946 iscritto al N.º 18452 del Registro d'ordine, annotato al N.º 325 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto verbale assemblea generale ordinaria 22 agosto 1946 dell' «ILNEA»
IMPRESA LAVORI NAVALI ED AFFINI Società Anonima, Trieste, portante:
Approvazione bilancio esercizio 1945 seguenti estremi:

Passivo	Lire 2.192.284.60
Attivo	» 2.002.315.85
Perdita	Lire 189.968.75

Riconferma amministratore unico Cap. Giovanni Apollonio.

Giovanni Iviani — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/9/1946 iscritto
al N.º 18471 del Registro d'ordine, annotato al N.º 571 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

«SAIT SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE TRIVENETA» in TRIESTE

APPROVATO BILANCIO E NOMINA

Rendesi noto verbale assemblea del 31 agosto 1946 portante approvazione se-
guenti bilanci:

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1942

Attivo	L. 53.608.10
Passivo	» 52.600.—
Utile	L. 1.008.10

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1943

Attivo	L. 54.579.10
Passivo	» 52.000.—
Utile	L. 2.579.10

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1944

Attivo	L. 59.096.10
Passivo	» 58.000.—
Utile	L. 1.096.10

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1945

Attivo	L. 58.093.65
Passivo	» 58.000.—
Utile	L. 93.65

L'assemblea ha confermato, inoltre, ad amministratore unico per un triennio
il signor Antonio Cassini già Kassapian fu Vincenzo.

Estratto conforme.

Dott. Paolina Giulio — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 14/9/1946 iscrittâ al N.º 18477 del Registro d'ordine, annotato al N.º 1082 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

SENTENZA DI MORTE PRESUNTA

Il Tribunale di Trieste ha emesso in dato 9 settembre 1946 la sentenza con cui dichiara la morte presunta di Grazia Luisa Barton Camerino, nata a Sydney (Australia) nel 1893, come avvenuta il giorno 31 dicembre 1922, a tutti gli effetti di leggi.

Avvocato LATINI

AMMORTAMENTO

Prima pubblicazione

Tribunale Trieste dichiarato fermo definitivo libretto portatore Credito Italiano 956 intestato Davide Maurizio diffida detentore produrlo Tribunale con termine sei mesi per opposizione.

Avv. Tromba

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

ISTANZA DI AMMORTAMENTO

(estratto)

Con decreto 29 agosto 1946 il Pretore di Trieste ha dichiarato l'ammortamento degli assegni circolari n. 113812 per Lire 40.000.— all'ordine Induvet e n. 992598 per Lire 10.000.— all'ordine Paolo Cattaneo, entrambi emessi il 12 agosto 1946 dalla sede di Trieste del Credito Italiano; ne è stato autorizzato il pagamento entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente a meno di opposizione nello stesso termine.

*avv. Luciano Illeni
per Ing. Antonio Scala*

PRETURA DI TRIESTE

Ammortamento Assegno

Decreto 25 Agosto 1946 Pretore Trieste dichiara ammortamento assegno circolare serie 3 N. 147433 Lire 5000.— emesso Banco Nazionale Lavoro Trieste 26-8-44 ordine Ernesto Battisti - autorizzando pagamento dopo quindici giorni dalla pubblicazione presente salvo opposizione.

Rosso Italo

Trieste, 10 Settembre 1946

AMMORTAMENTO

Seconda pubblicazione

Decreto Tribunale Trieste 16 maggio '46 pone fermo definitivo ai libretti al portatore Cassa Risparmio Trieste Agenzia 1 1821 per Lire 54.559.80 e 1822 per Lire 5583.90 intestati Bruno De Rosa, con diffida produrli Cancelleria Tribunale Trieste con termine sei mesi per opposizione.

Avv. Schivi

Decreto 26 febbraio 1946 - Tribunale Trieste

Pronuncia ammortamento vaglia cambiari Banca d'Italia, Trieste emessi il 19 settembre 1944 dall'Opera Nazionale di Assistenza Italia Redenta:

N.º	Importo	Destinatario
0,016.566	per Lit. 749.45 A. O/	Ballatore Laura
0,016.579	» » 804.95 A. O/	Cemin Assunta
0,016.589	» » 749.45 A. O/	Fanesi-Floriani Gina
0,016.591	» » 749.45 A. O/	Furlan-Tanzabel Albonea
0,016.592	» » 749.45 A. O/	Giacomin Chiara
0,016.598	» » 749.45 A. O/	Magnoni Anita
0,016.599	» » 749.45 A. O/	Malalan-Mattiassi Gianna
0,016.620	» » 749.45 A. O/	Sembianti Alessandra
0,016.631	» » 749.45 A. O/	Tutti Maria
0,016.637	» » 749.45 A. O/	Viduli Maria
0,016.642	» » 749.45 A. O/	Zambellini Maria
0,016.644	» » 804.95 A. O/	Zavalloni Alba

Eventuali opposizioni prodotte *entro 15 giorni dalla pubblicazione.*

PRETURA DI MONFALCONE

ACCETTAZIONE DI EREDITA' BENEFICIATA

Si rende pubblico e notorio che con verbale del dr. cav. Martino Luigi, Notaio residente in Ruvo di Puglia iscritto nel ruolo del distretto notarile di Trani dell'anno millenovecentoquarantasei - addì trenta agosto registrato a Terlizzi addì 4 settembre 1946 al N.º 254 Esatte L. 66.10 la signora Di Terlizzi Maria fu Francesco vedova di Angelo E. Cecalupo Raffaele fu Angelo Entrambi domiciliati in Bari hanno accettato per ogni effetto di legge la eredità del signor Cecalupo Angelo, deceduto in Monfalcone nello Ospedale Civile il giorno dodici Febbraio del corrente anno 1946.

Il Primo Cancelliere
prof. geom. Antonino De Rose

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

AVVISO DI ISTANZA

DI VENDITA DI IMMOBILI

Su istanza di Placer Andrea fu Andrea rappresentato dall'avv. Dr. Bruno Pan-grazi di Trieste contro Pettaros Antonio fu Biagio per la vendita dell'immobile Part. Tav. 256 corpo tav. 2, cat. 228 di Santo Antonio in Bosco, il Giudice della esecuzione

Dr. Luigi Rusin, con suo decreto del 16 corrente ha fissato l'udienza del 10 ottobre 1946 alle ore 11 in stanza 235 III p. nel Palazzo di Giustizia, davanti a sè per provvedere in ordine all'istanza.

Trieste, 17 settembre 1946

Il Cancelliere: *Giovanni Ianni*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Il Procuratore Generale di Stato in Trieste con decreto 18-9-46, ha autorizzato la pubblicazione della domanda presentata dal Barone Alfonso fu Edoardo tendente al cambiamento del prenome della propria figlia Agnese in quello di Ines. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione a norma di legge entro il termine di giorni 30 dalla presente pubblicazione.

Trieste, 23-9-1946

(*Avv. Pisardos*)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

No. 3917 Cron.

In Nome della Legge

Il Tribunale civile e penale di Trieste, sez. feriale
in sede fallimentare

composto dei signori:

- 1) Baratti dott. Umberto - Presidente
- 2) Falchi dott. Ruggero - Giudice
- 3) Renzi dott. Aldo - Giudice relatore

ha proferito la seguente

S e n t e n z a

in p.to: dichiarazione di fallimento:

O m i s s i s

P. Q. M.

Appl. gli artt. 1, 5, 6, 9, 16 e 17 del r. d. 16/3.42 n. 267:

I) Dichiara il fallimento della «Pesca Adriatica» società a responsabilità limitata, con sede in Trieste, Via Rossetti 8, in persona dell'amministratore unico rag. Mario Suggi di Augusto, residente a Trieste, all'indirizzo suindicato.

II) Delega alla relativa procedura il giudice Renzi dott. Aldo.

III) Nomina a curatore il sig. avv. Emanuele Flora, in Trieste.

IV) Ordina all'amministratore unico sopra nominato di provvedere, per la società suddetta, al deposito dei bilanci e delle scritture contabili nelle cancelleria di questo Tribunale entro il termine di ore 24.

V) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso della fallita, il termine di giorni trenta dalla data della affissione di questa sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande.

VI) Fissa, per l'esame dello stato passivo, il giorno 7 novembre 1946, ad ore 9 nella stanza no. 261 di questo Tribunale.

VII) La presente è provvisoriamente esecutiva e dev' essere comunicata e pubblicata a sensi dell' art. 17 del r. d. cit.

Così deciso a Trieste, addì 5 settembre 1946.

f.to Umberto Baratti
f.to Falchi Ruggero
f.to Aldo Renzi

Il Cancelliere Capo Dirigente
(F. Paternò)

Depositata in Cancelleria il 7 settembre 1946.

Il Cancelliere Capo Dirigente
(f.to Paternò)

«CEMENTI ISONZO» Società per Azioni
Sede sociale in Trieste, ex piazza Guido Neri N.º 1
Capitale sociale versato Lire 10.000.000.—

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti della «Cementi Isonzo» Società per Azioni, Trieste, sono convocati in ASSEMBLEA GENERALE per il giorno 21 ottobre 1946, alle ore 10, presso la Sede sociale, Trieste, ex piazza Guido Neri 1, ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 ottobre 1946, alla stessa ora e nella stessa Sede, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1º) Relazione del Collegio Sindacale.
- 2º) Dimissioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 3º) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dell' emolumento allo stesso Collegio.

Potranno intervenire all' Assemblea i Signori Azionisti che risultano iscritti sul libro dei soci almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l' adunanza e che avranno provveduto al deposito delle azioni presso le Casse della Società in Trieste piazza ex Guido Neri 1 o presso le casse dell' Ufficio di Genova, largo della Zecca 8/17.

Trieste, 19 settembre 1946

IL COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA FREDDO TRIESTE

Capitale versato L. 200.000.—

Gli Obbligazionisti sono convocati in Assemblea per le ore 11 del 31 ottobre 1946 presso la sede sociale: Nomina del rappresentante degli Obbligazionisti.

Trieste, 2 Ottobre 1946

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ELLERMAN & WILSON S. A. - TRIESTE

L'assemblea generale ordinaria è convocata il 22 ottobre 1946 alle ore 16 nella sede sociale in Trieste, Via della Borsa N. 3 per deliberare su: 1) La ricostituzione delle cariche sociali; 2) Varie.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto rogito sottoscritto 14 agosto 1946, omologato 26 agosto 1946, portante costituzione: «S.C.I.E.T. - Società Commerci Importazioni ed Esportazioni Trieste» - Società responsabilità limitata - sede Trieste - capitale L. 50.000.—

Durata: 31 dicembre 2000.

Oggetto: Importazioni, esportazioni, commerci relativi.

Amministratore unico: Riccardo Bernini.

Carlo Artico — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 27/9/1946 iscritto N.º 18528 Registro ordine, annotato N.º 1922 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Rendesi noto rogito sottoscritto 14 agosto 1946, omologato 26 agosto 1946, portante costituzione: «S.T.R.E.S.I. - Società Triestina Rappresentanze e Scambi Internazionali» società responsabilità limitata - sede Trieste - capitale L. 50.000.—

Durata: 31 dicembre 2000.

Oggetto: rappresentanza e scambi internazionali.

Amministratore unico: Riccardo Bernini.

Carlo Artico — notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 27/9/1946, iscritto N.º 18529 Registro ordine, annotato N.º 1923 Registro Società.

Il Cancelliere: *Giardino*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

CONSORZIO INTERPROVINCIALE OBBLIGATORIO FRA MACELLAI
DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA
IN LIQUIDAZIONE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

al 31.8.1946

ATTIVO	Lire 166.710.50
PASSIVO	» —.—
AVANZO	— Lire 166.710.50

Il Commissario Liquidatore:
Giovanni Suppancig

Il Collegio dei Revisori:
Rag. Antonino La Corte
dott. Adolfo Cristian
Mario Varuzza

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 30.9.1946, iscritto al N.º d'ordine 2 del Registro delle persone giuridiche, Vol. 10.

Il Cancelliere: *Giardino*

ZONA DI GORIZIA

N.º 12722/IV

PRESIDENTE DI ZONA DI GORIZIA

In conformità dell' art. 360 della Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. dovendosi procedere al collaudo e conseguente pagamento dell' ultima rata di appalto dei lavori per la riparazione danni di guerra alla ex caserma dei carabinieri di Caporetto eseguiti dall' impresa Petroni Francesco - Volzana in seguito a atto di cottimo in data 2.7.1946 n. 1190 s' invitano tutti coloro che vantano crediti verso la impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi dipendenti dall' esecuzione di detti lavori, a presentare i loro titoli a questa Presidenza entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell' albo comunale e della sua inserzione nella Gazzetta Ufficiale del G.M.A. e ciò agli effetti dell' art. 361 della legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla cauzione, di cui all' art. 365 della legge, dovranno chiederne in tempo il sequestro all' Autorità Giudiziaria.

Gorizia, 10 settembre 1946

Il Presidente
f.to Hugues

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

Il Signor PODRECCA Umberto fu Ferdinando è invitato a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria Postale di Cernizza Goriziana, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lui tenuta dal 1º luglio 1943 al 31 ottobre 1943.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

La Signora BALDASSI Elisabetta n. Gerbi è invitata a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria Postale di Auzza di Canale, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lei tenuta dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

La Signora FORTUNAT Michela è invitata a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria postale di Piedimelze, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lui tenuta dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

Il Signor CLAVORA Luigi è invitato a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria Postale di Sonzia, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lui tenuta dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

La Signora STROSSARI Sofia nata Menari è invitata a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria Postale di Tarnova della Selva, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lei tenuta dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

DIREZIONE PROVINCIALE P. T. - GORIZIA

Il Signor ZAGA Francesco è invitato a presentarsi a questa Direzione Provinciale delle Poste e dei Telegrafi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente Gazzetta, per firmare, nella sua qualità di contabile della Ricevitoria Postale di Oblocca Jusina, il modello XXV relativo al resoconto giudiziale del servizio dei vaglia, dei risparmi, dei buoni postali fruttiferi e dei conti correnti per la gestione da lui tenuta dal 21 marzo 1943 al 30 giugno 1944.

22 Agosto 1946

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGG.
(dott. L. Kusmann)

ZONA DI POLA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI POLA

Mediante l'atto 3 agosto 1946 rep. N. 15271 Notaio Gino Voltolina di Venezia, l'ing. Gatti Giovanni fu Francesco residente a Venezia a seguito delle sue volontarie dimissioni dalla carica di Amministratore e Direttore Generale della «TELVE - SOCIETA' TELEFONICA DELLE VENEZIE - PER AZIONI» con sede a Venezia, capitale Lire 78 milioni, ha rinunciato a tutti i poteri che gli erano stati conferiti nella predetta sua qualifica di Direttore Generale, dal Consiglio di Amministrazione della società stessa ed in particolare a quelli di cui alla deliberazione consigliare del 28 novembre 1938.

Gino Voltolina — notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale civile e penale di Pola li 25 agosto 1946; inserito al N.º 66 registro d'ordine; No. 179 registro società.

Il Cancelliere: *Attilio Zaratini*

ISTITUTO DI CREDITO COMUNALE DELL'ISTRIA - POLA

E L E N C O

delle obbligazioni comunali 4½% sorteggiate il 23 Settembre 1946 che saranno rimborsabili dal 1º gennaio 1947

da Cor. 100 (Lire 60.—) N.ri 59, 65, 135, 137, 280, 446, 575, 646, 718, 768, 792, 833, 839, 872

da Cor. 1000 (Lire 600.—) N.ri 33, 267, 896, 940, 1155, 1166, 1212, 1279, 1950, 1965, 2661.

da Cor. 5000 (Lire 30000.—) N.ri 61, 293, 599, 847, 904.

Pola, 23 Settembre 1946

ISTITUTO DI CREDITO COMUNALE DELL'ISTRIA

Il Pretore di Pola, con decreto 11.9.1946, ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Pola sul libretto a risparmio al portatore n. 55517 a nome Mauro Fedora e sul libretto di piccolo risparmio n. 407 a nome Mauro Luciano, con diffida agli ignoti detentori dei detti libretti a produrli nella Cancelleria della Pretura di Pola entro sei mesi o fare opposizione.

Il Cancelliere: *Sain*